|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

CONCORSO

 Bando di esame di abilitazione all'esercizio

 della professione forense - sessione 2019

(GU n.51 del 28-6-2019)

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,

relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio

decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di

attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse

da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami

forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno

1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di

procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante

modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di

avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,

n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per

l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio

1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori

legali e recante norme in materia di esercizio della professione

forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche

urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione

forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica

della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni

regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della

commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16

settembre 2014, recante la determinazione delle modalita' di

versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti

dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a

603 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,

n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della

professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

che ha modificato la composizione della commissione esaminatrice;

l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito

dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis, lettera

b) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'art. 2,

comma 3-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in

sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti le

proroghe della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,

n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per

la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive

modificazioni ed integrazioni;

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno 2019, la sessione

dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,

Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,

Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,

Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano

della Corte di appello di Trento;

 Decreta:

 Art. 1

 E' indetta per l'anno 2019 la sessione dell'esame di Stato per

l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi

di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,

Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,

L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,

Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e

presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di

Trento.

 Art. 2

 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione forense, sessione 2019, si articola in tre prove scritte

ed in una prova orale.

 2. Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal

Ministero della giustizia e hanno ad oggetto:

 a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due

questioni in materia regolata dal codice civile;

 b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due

questioni in materia regolata dal codice penale;

 c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze

di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito

proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il

diritto penale ed il diritto amministrativo.

 Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore

dal momento della dettatura del tema.

 3. Le prove orali consistono:

 a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle

prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui

una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra

le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto

commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto

amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,

diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto

ecclesiastico e diritto dell'Unione europea;

 b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e

dei diritti e doveri dell'avvocato.

 Art. 3

 Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si

svolgeranno dalle ore 9,00 antimeridiane nei giorni seguenti:

 10 dicembre 2019: parere motivato in materia regolata dal

codice civile (si veda supra art. 2, n. 2) lettera a);

 11 dicembre 2019: parere motivato in materia regolata dal

codice penale (si veda supra art. 2, n. 2) lettera b);

 12 dicembre 2019: atto giudiziario in materia di diritto

privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda

supra art. 2, n. 2) lettera c).

 Art. 4

 1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per

via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a

6, entro il giorno 11 novembre 2019.

 2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai seguenti

pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei

modi indicati al successivo punto 6:

 a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare

direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una banca o

ad una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per

tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «Codice ufficio»

si intende quello dell'ufficio delle entrate relativo al domicilio

fiscale del candidato;

 b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle

seguenti modalita' alternative:

 I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice

IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello

Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2019 - capo XI,

cap. 2413, art. 14»;

 II) bollettino postale sul conto corrente postale n.

1020171540 intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella

causale «Esame avvocato anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 14»;

 III) versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413,

art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.

 Il candidato e' altresi' tenuto a corrispondere l'imposta di

bollo (marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n.

7.

 3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero

della giustizia www.giustizia.it alla voce «Strumenti/Concorsi,

esami, assunzioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il

candidato che si sia gia' registrato in una sessione precedente deve

accedere al sistema usando le credenziali gia' in suo possesso. Il

candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione

precedente deve registrarsi. Per effettuare la registrazione occorre

inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice

fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice

di sicurezza creato dal candidato (password).

 4. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando

l'apposito modulo (form), disponibile dal giorno di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

dopo aver completato l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema

informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di

risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf,

«domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre

seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle

informazioni richieste dal modulo.

 In particolare, nel form e' necessario selezionare la corte di

appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art.

45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 Il candidato deve altresi' indicare il consiglio dell'ordine

degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della corte di

appello cui e' diretta la domanda, che ha certificato, ovvero

certifichera', il compimento della pratica forense.

 5. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda,

non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda

completarla entro il giorno 10 novembre 2019, deve dichiararlo

nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.

 6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in

formato .pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, cosi'

completata, deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad un

documento di identita' ed alla ricevuta dei pagamenti degli importi

di cui al punto n. 2.

 Per completare la procedura telematica, occorre inviare la

domanda (il file in formato .pdf contenente la domanda firmata, il

documento di identita' e la ricevuta di versamento degli importi di

cui al punto n. 2: a tale fine occorre collegarsi nuovamente

utilizzando il medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito

dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le

modalita' di cui al punto 3 e seguire le istruzioni per effettuare

l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato .pdf. Il

sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda,

con invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato

dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avra' a

disposizione i link ai seguenti documenti in formato .pdf:

 a) il file contenente la domanda inviata;

 b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e

il codice a barre;

 c) il modulo per la consegna della marca da bollo.

 Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e

conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la

partecipazione alle prove scritte.

 7. Al termine della procedura di invio telematico il candidato

deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente

ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il

modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato

all'ufficio esami avvocato della corte di appello presso la quale il

candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di

tale documento in formato cartaceo e' finalizzato esclusivamente a

comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel

caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi

la propria domanda non e' tenuto al pagamento di una ulteriore

imposta di bollo.

 Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente:

condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie

sulle quali sostenere la prova orale) e' valida l'ultima domanda

spedita per via telematica.

 8. La procedura di invio della domanda deve essere completata

entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata

quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice

identificativo ed il codice a barre, che e' messa a disposizione del

candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la

domanda si considera come non inviata. In caso di piu' invii

telematici, l'ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata

per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non

permettera' piu' l'invio della domanda.

 9. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura

di esame sono reperibili accedendo all'area riservata. L'accesso ha

valore di comunicazione. Le corti di appello non risponderanno a

quesiti dei candidati relativi ad informazioni presenti nell'area

riservata.

 Art. 5

 1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare

la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la

Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

 Art. 6

 1. Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti

di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale

e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano

conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di

almeno novanta punti ed un punteggio non inferiore a trenta punti in

almeno due prove.

 3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio

complessivo per le prove orali non inferiore a centottanta punti e

non inferiore a trenta punti per almeno cinque materie.

 Art. 7

 1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella

domanda l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi

aggiuntivi.

 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi

dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 Art. 8

 1. Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la

commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis

del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18

luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge

31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83 del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

 Roma, 11 giugno 2019

 Il Ministro: Bonafede